

LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) -

ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26173 del 25/09/2025 (Rv. 676542 - 01) Ai fini dell'individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, l'art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 prevede che esso sia regolato dalla legge dello Stato membro con il quale presenta il collegamento più stretto, il che, secondo la giurisprudenza della CGUE, impone al giudice nazionale di valutare, ai fini della protezione del lavoratore quale parte più debole, l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro, evidenziando quelle che risultano maggiormente significative, quali ad esempio il luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività, nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione contro la malattia e l'invalidità, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (Fattispecie in tema di licenziamento individuale, in cui la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che - anziché determinare l'unica legge applicabile al contratto secondo il suddetto principio di diritto - aveva applicato la legge italiana - segnatamente, l'art. 7 st.lav. - quanto al procedimento di contestazione, e quella rumena quanto alla sanzione disciplinare irrogata).